Democrazia e Sicurezza – Democracy and Security Review
ISSN: 2239-804X

anno XIV, n. 2-3, 2025
data di pubblicazione: 11 novembre 2026

Saggi

I reati culturalmente orientati: la giustizia riparativa come strumento di dialogo interculturale*

di Clara Indellicati**

Abstract: This paper aims to analyze the current crisis of criminal law in multicultural societies, with a focus on so-called culturally oriented crimes committed by Muslims. After reconstructing the legislator's approach and the orientation of the Court of Cassation, which excludes the relevance of the cultural factor in the presence of violations of fundamental rights, the article will focus on the limits of an exclusively punitive response, which risks performing a symbolic and homologating function. Considering the Cartabia Reform introduced by Legislative Decree no. 150/2022, restorative justice will be proposed as a tool for intercultural mediation, capable of strengthening the re-educational function of punishment through processes of accountability and dialogue between the offender "who is culturally diverse".

Sommario: 1. La crisi del diritto penale dinanzi all'eterogeneità culturale delle società moderne – 2. I reati culturalmente orientati nelle società multiculturali – 3. Le posizioni della giurisprudenza di legittimità – 4. La giustizia riparativa come possibile strumento di dialogo interculturale – 5. Conclusioni.

1. La crisi del diritto penale dinanzi all'eterogeneità culturale delle società moderne

Umberto Eco, già nel 1997, in occasione dell'apertura del Forum internazionale sul tema dell'intolleranza, organizzato a Parigi dall'Académie Universelle des

* Il presente contributo rientra nell'ambito delle ricerche del PRIN 2022 20228R992T *Islam e musulmani in Italia: attori, spazio sociale e rapporti tra comunità religiose e Stato*, finanziato dall'Unione europea nell'ambito di NextGenerationEU e del PNRR (Missione 4, Componente C2, Investimento 1.1 – Fondo PRIN), CUP C53D23005750006, e sarà oggetto di prossima pubblicazione in L.S. Martucci, M. Dicosola (a cura di), *Islam in Italia. Libertà religiosa, sicurezza e governo dell'integrazione nello Stato laico di diritto*.

** Dottoranda di ricerca in Diritti, istituzioni e garanzie nelle società in transizione presso l'Università degli Studi di Bari «Aldo Moro». Contributo sottoposto a doppio referaggio cieco (*double blind peer review*): versione definitiva ricevuta il 6 ottobre 2026.

Democrazia e Sicurezza – Democracy and Security Review
ISSN: 2239-804X

anno XIV, n. 2-3, 2025
data di pubblicazione: 11 novembre 2026

Cultures, aveva lucidamente intuito che «Il problema non è più decidere se si ammetteranno a Parigi studentesse con il *chador* o quante moschee si debbano erigere a Roma. Il problema è che nel prossimo millennio […] l'Europa sarà un continente multirazziale o, se preferite "colorato". Se vi piace, sarà così; e se non vi piace, sarà così lo stesso»[1]. E a distanza di quasi trent'anni, vediamo come, per effetto dei flussi immigratori, l'Europa sia divenuta un continente multiculturale, dove convivono gruppi con diverse tradizioni culturali, portatori di differenti patrimoni, e dove i confini geografici degli Stati oramai non coincidono più con i confini culturali di un certo territorio. Al contrario, i confini giuridici degli Stati continuano a coincidere con quelli geografici, i quali delimitano anche l'ambito della sovranità statale. Ne consegue che l'attraversamento dei confini nazionali da parte di un individuo comporta sia la convivenza con soggetti portatori di tradizioni, costumi, religioni ed etnie diverse sia il suo assoggettamento a leggi differenti, talvolta profondamente divergenti[2].

Si può di conseguenza osservare un fenomeno giuridicamente e socialmente importante. La dimensione sempre più multiculturale delle società moderne, infatti, con la presenza sempre più massiccia di migranti all'interno del territorio italiano (e degli altri Stati europei), i quali chiedono di poter esercitare il diritto ad avere una propria cultura[3] e di essere rispettati nella loro diversità culturale[4], ha dato origine a una serie di questioni di difficile risoluzione, soprattutto in ambito penale. La ragione di ciò risiede nel fatto che quest'ultimo, più di ogni altro settore dell'ordinamento giuridico, sia strettamente legato al contesto culturale nel quale nasce; ed è destinato, per sua natura, a essere applicato soltanto *in loco*, in quanto espressione dell'evoluzione culturale e morale di una determinata comunità, la quale è vincolata alla sua osservanza. In ogni Stato è presente, infatti, un determinato catalogo di reati, sanzionati con determinate pene, che non coincidono quasi mai con quelle predisposte in altri Stati. Il diritto penale è,

[1] U. Eco, *Migrazioni e intolleranza*, La nave di Teseo, Milano, 2019, p. 26.
[2] M.S. Birtolo, *Ripensare al multiculturalismo?*, in «Rivista Politica.eu», n. 2, 2020, p. 217.
[3] Art. 27 del Patto internazionale di New York relativo ai diritti civili e politici del 1966.
[4] Art. 2 della Convenzione UNESCO per la Protezione e la Promozione della Diversità delle Espressioni Culturali, adottata a Parigi il 20 ottobre 2005.

pertanto, un fenomeno culturale, che definisce ciò che la società ritiene degno di protezione, nonché i comportamenti ritenuti più gravemente lesivi, positivizzando la cultura di uno Stato e rendendola obbligatoria per tutti i consociati[5].

Non è dunque un caso che proprio il diritto penale, per la sua intrinseca natura valoriale, localistica e fortemente identitaria[6], ma anche repressiva, sia il luogo in cui il conflitto tra differenti culture diventa più visibile e tangibile. Anzi, si potrebbe dire che quello penale è il settore in cui questa tensione interculturale si manifesta con più intensità, *a fortiori* in una società che ha ormai perso la sua omogeneità e monoculturalità. Si vedrà, infatti, come il diritto penale, proprio per il suo intrinseco localismo, entri in crisi, in particolar modo, quando si trova dinanzi a ordinamenti che condividono una cultura distante, dal momento che «il diritto penale non è un prodotto *culturalmente neutro*, ma è anzi fortemente 'impregnato' della cultura del luogo da dove esso promana»[7], proprio perché rappresenta il frutto delle scelte politiche e culturali di una determinata comunità in un determinato momento storico[8] e risente particolarmente della cultura dello Stato, del popolo, degli uomini che tale diritto lo hanno elaborato[9]. Infatti, come osserva Luigi Ferrajoli, il diritto penale è «una forma di razionalizzazione del potere punitivo, fondato su principi e garanzie che sono il precipitato di una determinata cultura giuridica e politica»[10].

Anche la stessa Corte di Cassazione ha più volte affermato che «occorre promuovere un approccio esegetico che abbia in considerazione il mutamento del

[5] A. Pizzo, *Il diritto tra cultura e azione umana. Frammenti di antropologia del diritto*, in «Diritto&Diritti», 2006, p. 4.

[6] R. Muzzica, C. Longobardo, *I reati culturalmente orientati: una triplice prospettiva criminologica*, in «Rassegna Italiana di Criminologia», n. 1, 2015, p. 48.

[7] F. Basile, *Il diritto penale nelle società multiculturali: i reati culturalmente motivati*, in «Política criminal», vol. 6, n. 12, 2011, pp. 339-386.

[8] Si pensi ai diversi reati previsti originariamente nel "codice Rocco" del 1930, come il reato di adulterio (art. 559 c.p.) e il delitto d'onore (art. 587 c.p.), poi abrogati proprio per effetto del mutamento culturale della società.

[9] F. Basile, *Immigrazione e reati culturalmente motivati. Il diritto penale nelle società multiculturali*, Giuffrè, Milano, 2010, p. 76.

[10] L. Ferrajoli, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Laterza, Roma-Bari, 1989.

costume e sentire sociale in continuo divenire, di modo che le decisioni si mostrino come il prodotto di una interpretazione contestualizzata in relazione al momento storico, più che una tralatizia ripetizione di concetti (il comune sentire; la pubblica decenza) ritenuti scontati e immutevoli»[11]. All'interno del nostro ordinamento, sono molteplici gli esempi dell'influenza che la cultura esercita sul diritto penale, a titolo esemplificativo basti pensare alla previsione di cui all'art. 529, comma 1 c.p. in cui per la definizione degli «atti e oggetti osceni» si fa riferimento al «comune sentimento del pudore», determinato sulla base del contesto sociale e culturale di riferimento.

A tal riguardo, per comprendere in quale misura sia cambiato il tessuto sociale, culturale e giuridico italiano, può essere utile soffermarsi su uno stralcio della Relazione dell'allora Guardasigilli Alfredo Rocco, relativa all'approvazione del codice penale del 1930, in cui si legge che «lo Stato ci appare come la Nazione medesima, in esso organizzata, cioè come un'unità non solo sociale, *ma altresì etnica*, legata da vincoli di razza, di lingua, di costume, di tradizioni storiche, di moralità, di religione, e vivente, quindi, non di puri bisogni materiali o economici, ma anche, e soprattutto, di bisogni psicologici o spirituali, siano essi intellettuali o morali o religiosi»[12]. Al giorno d'oggi queste dichiarazioni appaiono del tutto anacronistiche, in quanto si riferiscono a una società di matrice etnoculturale omogenea, che oramai non è più presente sul territorio italiano. Nella società italiana degli anni '30 le uniche minoranze erano rappresentate dalla comunità ebraica e da alcune confessioni religiose cristiane, nonché da poche minoranze linguistiche. Si trattava, dunque, di differenze culturali più governabili rispetto a quelle che negli ultimi anni sono emerse per effetto delle ondate migratorie degli ultimi decenni, che hanno portato all'interno dei confini nazionali soggetti appartenenti a culture molto diverse da quella maggioritaria. Basti pensare alla nuova immigrazione africana ed asiatica, in larga parte islamica.

In questa analisi, il caso dell'Islam è alquanto singolare (e centrale), poiché «per la maggioranza dell'Islam è impensabile separare la politica e la religione in

[11] Si vedano Cass., sez. III pen., 29 gennaio 2018, n. 29613; 23 aprile 2014, n. 39860.

[12] *Relazione del ministro Guardasigilli al Re per l'approvazione del testo definitivo del codice penale*, in *Codice penale*, Ministro della Giustizia e degli Affari di Culto, Roma 1930, pp. 9-10.

quel modo che a noi, nelle società liberali occidentali, appare scontato»[13]. Pertanto, nel momento in cui il diritto penale entra in contatto con soggetti portatori di visioni morali o religiose divergenti e si ritrova a giudicare comportamenti ispirati, nel caso in esame, alla *Sharī'a*[14], entra inevitabilmente in rotta di collisione con un ordine normativo di natura diversa, che non conosce distinzione tra sfera religiosa e sfera politica[15], tra diritto e religione e dove il diritto penale islamico, indicato con il termine *al-'Uqubat,* si applica (a differenza del diritto penale di esperienze statali secolarizzate) sia ai musulmani che ai non musulmani residenti in uno Stato islamico, anche per i delitti commessi oltre i confini del proprio paese, in quanto ogni crimine commesso è un crimine perpetrato contro *Allah,* e di conseguenza l'individuo sarà punito una volta che rientra nello Stato islamico o perché riportatovi dall'autorità[16]. E una simile commistione tra religione, Stato e diritto risulta estranea ai principi illuministici di separazione dei poteri, che costituiscono il fondamento delle moderne democrazie occidentali[17].

Tale scenario solleva, dunque, un interrogativo: può il diritto penale, per sua natura rigido e coercitivo, governare l'odierna complessità culturale? Il diritto penale è stato spesso utilizzato dal legislatore nazionale come strumento volto a governare una realtà eterogenea nella quale convivono più culture, senza però considerare che, come ben sosteneva Gustav Radbruch, abbiamo bisogno di qualcosa di migliore del diritto penale[18] e che in realtà «il diritto penale non è altro che tutela di beni giuridici attraverso la lesione di un altro bene giuridico, quello della libertà personale, ne consegue che una restrizione di quest'ultima, qual è

[13] Ch. Taylor, *La politica del riconoscimento*, in J. Habermas, Ch. Taylor, *Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento*, Feltrinelli, Milano 1998, p. 50.

[14] La parola *Sharī'a* in arabo significa "sentiero", "retta via", e nella religione musulmana indica un insieme di principi etici e morali che si desumono dai principali testi sacri.

[15] R. Guolo, *L'Islam è compatibile con la democrazia?,* Laterza, Roma-Bari 2004, p. 33 ss.

[16] A. D'Antonio, *Profili penali del diritto islamico,* in «Diritto e Religioni», n. 1, 2009, p. 258.

[17] L. Paudice, *Laicità e tolleranza di fronte alla sfida dell'Islam*, in AA.VV., *Tolleranza per l'intollerante? L'Occidente e l'Islam*, Clinamen, Forlì, 2015, pp. 87-88.

[18] V. la nota frase: «Wir brauchen kein besseres Strafrecht, wir brauchen etwas Besseres als das Strafrecht», G. Radbruch, Rechtsphilosophie, C.F. Müller, Heidelberg, 1914 (ristampa 2003), p. 157.

quella che si opera in via effettiva o potenziale tramite la sanzione penale, non può essere posta in essere se non come *extrema ratio*»[19].

Dunque, nelle odierne società multiculturali la relazione tra diritto penale e cultura diviene alquanto problematica: se il diritto penale riflette i valori, e quindi la cultura, di una determinata comunità, come si confronta con soggetti portatori di culture e religioni differenti, talvolta in conflitto con quella maggioritaria?

2. I reati culturalmente orientati nelle società multiculturali

L'Italia, dopo essere stata per decenni «più che altro un centro d'emigrazione verso il continente americano o verso altri paesi europei è diventata ora una terra d'immigrazione»[20]. Questo ha comportato diverse modifiche al tessuto sociale e culturale del Paese, e, di conseguenza, anche al diritto penale, proprio in virtù del fatto che il diritto nasce e si trasforma insieme alla società, quasi rincorrendo i suoi mutamenti sociali (si pensi al brocardo latino *ubi societas, ubi ius*). E l'avanzare del pluralismo culturale, che caratterizza le società contemporanee, ha posto il diritto penale dinanzi a una delle sfide più complesse: confrontarsi con condotte che, pur integrando un reato secondo l'ordinamento dello Stato ospitante, trovano giustificazione o radicamento in tradizioni culturali, religiose o sociali proprie di gruppi minoritari. Non sorprende, dunque, che si sia delineata in dottrina una nuova categoria delittuosa, rappresentata dai c.d. "reati culturalmente orientati" (o motivati).

Innanzitutto, occorre però chiedersi cosa si intenda per cultura, e quale valenza le venga riconosciuta nel nostro ordinamento giuridico. Si tratta di un termine polisemico, ma volendo soffermarci e aderire alla sua accezione antropologica[21], la si potrebbe definire come «un sistema complesso ed organizzato di modi di vivere e di pensare, concezioni del giusto, del buono e del

[19] A. CAVALIERE, *Riflessioni sul ruolo dell'offensività nella teoria del reato costituzionalmente orientata,* in G. GIOSTRA, G. INSOLERA (a cura di), *Costituzione, diritto e processo penale*, Giuffrè, Milano 1998, p. 141.

[20] F. PARISI, *Cultura dell'«altro» e diritto penale*, Giappichelli, Torino 2010, p. 103.

[21] Prima scienza umana ad aver elaborato una definizione di cultura.

bello, radicati e diffusi in modo pervasivo all'interno di un gruppo sociale e che, in tale gruppo, si trasmettono, pur evolvendosi e modificandosi, di generazione in generazione»[22]. Dunque, la cultura rappresenta il risultato del combinarsi di informazioni, conoscenze, credenze, tradizioni, costumi, convinzioni morali, principi etico-religiosi e precetti normativi, che ciascun individuo in qualche maniera acquisisce per il solo fatto di essere membro di un determinato gruppo sociale[23].

In ambito internazionale il primo riferimento alla nozione di diritti culturali si ritrova nella Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, che, all'art. 22, menziona tali diritti senza però fornirne una specifica definizione, ma affermando che «ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità».

Si dovrà attendere il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966 perché i diritti culturali si possano elevare al rango di nuovi diritti. In particolare, nell'articolo 27 del Patto si legge che «in quegli Stati, nei quali esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche, gli individui appartenenti a tali minoranze non possono essere privati del diritto di avere una vita culturale propria, di professare e praticare la propria religione, o di usare la propria lingua, in comune con gli altri membri del proprio gruppo». Inoltre, anche il Preambolo della Dichiarazione universale dell'UNESCO sulla diversità culturale, adottata a Parigi nel 2001, descrive la cultura come «l'insieme dei tratti distintivi spirituali e materiali, intellettuali e affettivi che caratterizzano una società o un gruppo sociale e che essa include, oltre alle arti e alle lettere, modi di vita di convivenza, sistemi di valori, tradizioni e credenze».

[22] I. Ruggiu, *Il giudice antropologo. Costituzione e tecniche di composizione dei conflitti multiculturali*, FrancoAngeli, Milano 2012, p. 150.

[23] Così E.B. Tylor, *Il concetto di cultura. I fondamenti teorici della* scienza antropologica, trad. it., Einaudi, Torino 1975.

Ora, l'interesse per i suddetti reati culturalmente orientati è avvenuto in tempi recenti proprio perché nel nostro Paese il dibattito sul multiculturalismo è legato sostanzialmente alla questione dell'immigrazione, che, come si diceva, è un fenomeno alquanto recente. Infatti, nel codice penale italiano non vi sono disposizioni che delineano la fattispecie dei reati culturalmente orientati: pertanto, nel silenzio del codice, la dottrina penalistica ha definito tali reati come «comportamenti realizzati da un soggetto appartenente ad un gruppo culturale (etnico) di minoranza, che è considerato reato dall'ordinamento giuridico del gruppo culturale di maggioranza. Tale comportamento è, tuttavia, approvato, accettato o imposto all'interno del gruppo culturale di minoranza cui appartiene il soggetto agente»[24]. Si tratta, dunque, di un comportamento che nasce da un conflitto etnico-culturale, portando a un'antinomia tra la norma di matrice culturale che autorizza quella determinata condotta e la norma giuridica che, invece, la vieta e la punisce. La questione dei reati culturalmente orientati oggi riflette il controverso rapporto tra diritto e cultura, dando vita a una «manifestazione patologica della relazione biunivoca tra diritto e cultura»[25], specie in un ordinamento come quello italiano poco incline al pluralismo culturale.

Il fattore culturale negli anni è diventato, infatti, il pretesto per creare nuove norme incriminatrici, passando così il legislatore nazionale da un atteggiamento di iniziale indifferenza rispetto a tali reati a un atteggiamento di ostilità. Esempi emblematici di tale atteggiamento verso la diversità culturale sono state la proposta di legge del 2010 intitolata «Modifica all'articolo 61 del codice penale in materia di circostanza aggravante per i reati commessi per ragioni o consuetudini etniche, religiose o culturali» e l'introduzione nel codice penale

[24] C. De Maglie, *I reati culturalmente motivati. Ideologie e modelli penali*, ETS, Pisa 2010, p. 30; F. Basile, *Immigrazione e reati culturalmente motivati, Il diritto penale nelle società multiculturali*, Giuffrè, Milano 2010, p. 42, riprendono la definizione di J. Van Broeck, *Cultural Defence and Culturally Motivated Crimes (Cultural Offences),* in «European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice», 2001, p. 5.

[25] R. Muzzica, C. Longobardo, *I reati culturalmente orientati: una triplice prospettiva criminologica*, in «Rassegna Italiana di Criminologia», 2015, p. 48.

dell'articolo 583-*bis* rubricato «Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili».

Per quanto concerne la prima, nel febbraio 2010, la parlamentare italo-marocchina Souad Sbai aveva presentato alla Camera dei deputati una proposta di legge finalizzata all'inserimento nel catalogo delle circostanze aggravanti comuni previste dall'art. 61 c.p. l'ipotesi «se il fatto è commesso per ragioni o consuetudini etniche, religiose o culturali»[26]. Nella seguente proposta, la parlamentare sosteneva che:

> è giunto il momento, anche per la politica di prendere coscienza di questo problema, spesso trascurato quando si parla di immigrazione. Eppure, è un altro aspetto fondamentale di essa. È evidente, infatti, che inquadrare la questione solo in termini di diritto alla cittadinanza, come strumento propedeutico all'integrazione e non come punto conclusivo di un percorso di radicamento, oppure inasprire le sanzioni per combattere la clandestinità rischia di essere assai riduttivo.
>
> Ciò soprattutto in relazione alle comunità islamiche, indiane, arabe e rom presenti nel nostro territorio, le cui usanze barbare e tribali perpetrate da frange integraliste ed estremiste spesso confliggono con il più elementare rispetto dei diritti e della dignità umani, sfociando in delitti aberranti e in violenze. Solo affrontando il nodo culturale che è alla base di questa situazione potremo evitare che nel nostro Paese si formino "enclavi" di illegalità, soprattutto per le donne che vivono all'insegna dell'invisibilità e della sottomissione, e si veicolino reati e delitti sotto l'influsso ancestrale delle radici di origine etnica, religiosa o culturale dell'agente. Con la presente proposta di legge si vuole scongiurare il ripetersi di vicende processuali in cui, riconoscendo scriminanti non codificate, legate al rispetto della fede islamica (o alle radici religiose) del reo o al suo vissuto etnico religioso e culturale, quasi si ammettono e giustificano condotte criminose, in nome di principi di eugenetica o di leggi estranei al nostro Stato sociale e al nostro sistema ordinamentale, e si concedono riduzioni di pena, in violazione dell'articolo 3 della Costituzione – quindi del principio per cui tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione e opinioni politiche – nonché dell'articolo 3 del codice penale, che stabilisce l'obbligatorietà della legge penale[27].

[26] Proposta di legge n. 3250, intitolata *Modifica all'articolo 61 del Codice penale in materia di circostanza aggravante per i reati commessi per ragioni o consuetudini etniche, religiose o culturali*.

[27] Ivi, p. 4.

Democrazia e Sicurezza – Democracy and Security Review
ISSN: 2239-804X

anno XIV, n. 2-3, 2025
data di pubblicazione: 11 novembre 2026

L'obiettivo di tale proposta era, dunque, quello di garantire la sicurezza pubblica e l'unità etnico-culturale dello Stato, obiettivo che si pone, per alcuni versi, in linea di continuità con quanto si legge nella suddetta relazione dell'allora Guardasigilli Rocco, ma che risulta del tutto inadeguato all'interno del contesto multiculturale odierno. Pertanto, la pretesa di "addomesticare" le minoranze e convertirle ai nostri modelli culturali mediante il diritto penale, nonché il voler cambiare «le convinzioni morali e l'atteggiamento interiore del reo si porrebbe in insanabile contrasto con i principi della democrazia pluralista consacrati nel testo costituzionale»[28]. Con riguarda, invece, l'art. 583-*bis* c.p., introdotto con la legge 9 gennaio 2006, n. 7, recante «Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile», questa ha introdotto disposizioni volte a contrastare e reprimere le pratiche di mutilazioni genitali femminili[29], in quanto costituiscono gravi violazioni dei diritti fondamentali all'integrità della persona e alla salute della donna e delle bambine (art. 1, legge n. 7/2006)[30].

L'articolo 583-*bis* c.p. prevede che:

> 1. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.
>
> 2. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. […]

[28] G. Fiandaca, C. Di Chiara, *Una introduzione al sistema penale. Per una lettura costituzionalmente orientata,* Jovene, Napoli 2003, p. 37.

[29] Erroneamente attribuite alla cultura islamica, in realtà si tratta di pratiche che hanno un'origine plurimillenaria e sono proprie di diverse società di stampo patrilineare e patriarcale (Africa subsahariana, Egitto e alcune circoscritte regioni dell'Asia: Indonesia, Malaysia, Yemen, Emirati Arabi Uniti).

[30] Reati culturalmente orientati sono anche gli artt. 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù) e 600-*octies* (impiego di minori nell'accattonaggio, elevato al rango di fattispecie delittuosa dalla legge n. 94/2009) del nostro Codice penale.

Già nel 1995, l'Organizzazione mondiale della sanità, al fine di monitorare tale fenomeno, ne aveva elaborato una definizione convenzionale, secondo la quale costituiscono mutilazione genitale femminile «tutte le pratiche che comportano la rimozione parziale o totale dei genitali esterni femminili o altri danni agli organi genitali femminili, compiute per motivazioni culturali o altre motivazioni non terapeutiche». E dal momento che negli ultimi decenni anche i Paesi occidentali sono venuti a contatto col fenomeno delle mutilazioni genitali per effetto dei flussi immigratori provenienti soprattutto dall'Africa e dall'Asia, il legislatore nazionale, per far fronte a tale fenomeno, ha fatto ricorso all'utilizzo del diritto penale, introducendo una disposizione *ad hoc* volta a perseguire e punire i delitti di mutilazione e di lesione degli organi genitali femminili. L'ha fatto prevedendo un trattamento sanzionatorio sensibilmente più severo rispetto a quello delineato per le lesioni gravi e gravissime di cui all'art. 583 c.p. [31], le quali, configurandosi come circostanze aggravanti del delitto di lesioni personali (art. 582 c.p.), e non come fattispecie autonome, risultano soggette al meccanismo di bilanciamento con eventuali circostanze attenuanti ai sensi dell'art. 69 c.p. Ciò, secondo il legislatore, avrebbe potuto condurre a irrogare pene significativamente più miti, in contrasto col principio di ragionevolezza e di non discriminazione sancito dall'art. 3 Cost., che non legittima pene superiori al grado di responsabilità per il fatto commesso, né di differenziare il trattamento sanzionatorio in ragione della matrice culturale della condotta, evitando così irragionevoli disparità di trattamento tra consociati[32].

Dalla lettura dell'art. 583-*bis* c.p., emerge perciò la volontà da parte del legislatore di salvaguardare l'integrità psicofisica delle donne vittime di tali pratiche, ma appare prevalente il desiderio di quest'ultimo di affermare la supremazia della cultura occidentale sulle tradizioni di popoli considerati arretrati e di rimarcare

[31] Prima dell'intervento legislativo del 2006, le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili venivano ricondotte nell'alveo delle lesioni personali di cui agli artt. 582 e 583 c.p., frequentemente qualificate come lesioni gravi o gravissime, in ragione degli effetti permanenti prodotti sull'organismo della vittima. L'art. 583 c.p. prevede che nel caso di lesione personale grave si applichi la reclusione da tre a sette anni; invece, nel caso di lesione gravissima la reclusione da sei a dodici anni.

[32] F. Basile, *La nuova incriminazione delle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*, in «Diritto penale e processo», n. 7, 2006, p. 678.

sempre più intensamente la disparità di trattamento fra questi ultimi ed i membri appartenenti alla comunità di maggioranza[33]. Inoltre, com'è stato ben osservato «si è dubitato dell'efficacia di una sanzione penale nel contrastare una condotta considerata come socialmente necessaria da un'intera comunità; trattandosi di una norma consuetudinaria, del resto, questa appare più pregnante di una norma ufficiale, perché le conseguenze della trasgressione di un costume così radicato e così carico di valenze socio-culturali sarebbero vissute in termini peggiori di quelle che, eventualmente, deriverebbero dalla violazione di una legge penale del paese ospitante»[34]. In conclusione, se risulta pienamente condivisibile l'esigenza di tutelare le vittime e i soggetti vulnerabili appartenenti a comunità minoritarie da pratiche che possono provocare sofferenze fisiche o psichiche, la risposta adottata dal nostro ordinamento non può essere del tutto condivisa. L'adozione di leggi penali *ad hoc* per fronteggiare il fenomeno dei reati culturalmente motivati comporta, infatti, il rischio che le comunità interessate le interpretino più come una condanna alla propria cultura, con il solo effetto (deleterio) di rassicurare la collettività[35] ma, al contempo, di accentuare le distanze tra un una cultura maggioritaria che giudica e sanziona e una minoritaria da condannare[36].

3. Le posizioni della giurisprudenza di legittimità

Illustrati alcuni profili salienti delle problematiche legate al trattamento normativo del fenomeno dei reati culturalmente orientati, si procederà a esaminare gli orientamenti della giurisprudenza in materia.

L'orientamento tradizionale della giurisprudenza di legittimità tende a ritenere irrilevante la categoria dei reati culturalmente orientati in ragione sia del principio

[33] C. De Maglie, *I reati culturalmente motivati. Ideologie e modelli penali*, cit., p. 330 ss.

[34] C. Barbieri, A. Luzzago, *Il fenomeno delle mutilazioni genitali femminili fra cultura, sessualità e distruttività,* in «Rassegna Italiana di Criminologia», n. 1, 2011, p. 23.

[35] C.E. Paliero, *Il mercato della penalità*, Giappichelli, Torino, 2021.

[36] T. Pitch, *Il trattamento giuridico delle mutilazioni genitali femminili*, in «Questione giustizia», n. 3, 2001, p. 509.

di obbligatorietà che di territorialità del diritto penale, previsti rispettivamente all'art. 3 c.p., secondo cui «la legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale» e all'art. 6 c.p. in base al quale «chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana».

A titolo esemplificativo, si menziona la sentenza della Corte di Cassazione, sez. III penale, n. 34909/2007, riguardante il caso di un matrimonio tra due soggetti marocchini, retto civilisticamente dal diritto marocchino, al quale erano seguiti atti di violenza sessuale da parte del marito ai danni della moglie. Nel caso di specie, la Corte ha rilevato come

> sia del tutto irrilevante che lo stesso diritto marocchino non preveda come reato la violenza sessuale intra-coniugale, dal momento che, relativamente a tale condotta, quando sia stata tenuta nel territorio italiano deve trovare applicazione unicamente la legge penale italiana (che riconosce come reato anche la violenza sessuale commessa ai danni di un coniuge). Invero, ai sensi del principio generale della obbligatorietà e territorialità della legge penale, fissato dall'art. 3 c.p., le norme penali obbligano tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato italiano, salvo le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale.

Seguendo poi lo stesso filone, nella sentenza n. 22700/2009, riguardante il caso di uno straniero condannato per il reato di cui all'art. 572 c.p. nei confronti della moglie, la Corte ha affermato che:

> dev'essere riaffermato il principio, sancito nell'art. 3 c.p., dell'obbligatorietà della legge penale, per cui tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato sono tenuti ad osservarla […] Il principio assume particolare valore morale e sociale allorché – come nella specie – la tutela penale riguardi materie di rilevanza costituzionale, come la famiglia, che la legge fondamentale dello Stato riconosce quale società naturale, ordinata sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi (art. 29 Cost.), uguaglianza che costituisce pertanto un valore garantito, in quanto inserito in un ordinamento incentrato sulla dignità della persona umana e sul rispetto e la garanzia dei diritti insopprimibili a lei spettanti.

Democrazia e Sicurezza – Democracy and Security Review
ISSN: 2239-804X

anno XIV, n. 2-3, 2025
data di pubblicazione: 11 novembre 2026

Inoltre, particolarmente significativa è anche la sentenza della Corte di Cassazione penale, sez. I, 15 maggio 2017, n. 24084, relativa al porto in luogo pubblico del *kirpan*, il tradizionale coltello rituale della religione sikh[37]. In tale occasione, la Corte ha ritenuto penalmente rilevante il porto dell'oggetto, escludendo che l'appartenenza religiosa e la funzione rituale del *kirpan* potessero integrare quel «giustificato motivo» richiesto dalla normativa per il porto di armi od oggetti atti a offendere *ex* art. 4, legge n. 110/1975. La libertà religiosa garantita dall'art. 19 Cost., dunque, non è stata considerata idonea a prevalere sulle disposizioni poste a tutela della sicurezza pubblica, quando la condotta concretamente posta in essere risulti incompatibile con i limiti stabiliti dall'ordinamento.

Di particolare rilievo, tuttavia, è il ragionamento attraverso il quale la Corte ha motivato tale conclusione. La pronuncia, infatti, non si limita a individuare nella tutela della sicurezza pubblica il limite all'esercizio della libertà religiosa, ma affronta più ampiamente il problema della convivenza tra culture e religioni differenti all'interno di una società pluralistica, affermando che

> in una società multietnica, la convivenza tra soggetti di etnia diversa richiede necessariamente l'identificazione di un nucleo comune in cui immigrati e società di accoglienza si debbono riconoscere. Se l'integrazione non impone l'abbandono della cultura di origine, in consonanza con la previsione dell'art. 2 Cost. che valorizza il pluralismo sociale, il limite invalicabile è costituito dal rispetto dei diritti umani e della civiltà giuridica della società ospitante. È quindi essenziale l'obbligo per l'immigrato di conformare i propri valori a quelli del mondo occidentale, in cui ha liberamente scelto di inserirsi, e di verificare preventivamente la compatibilità dei propri comportamenti con i principi che la regolano e quindi della liceità di essi in relazione all'ordinamento giuridico che la disciplina. La decisione di stabilirsi in una società in cui è noto, e si ha consapevolezza, che i valori di riferimento sono diversi da quella di provenienza ne impone il rispetto e non è tollerabile che l'attaccamento ai propri valori, seppure leciti secondo le leggi vigenti nel paese di provenienza, porti alla violazione cosciente di quelli della società ospitante. La società multietnica è una necessità, ma non può portare alla formazione di arcipelaghi culturali configgenti, a seconda delle etnie che la compongono,

[37] Il Sikhismo è una religione monoteista nata nel XV secolo nella regione del Punjab, tra India e Pakistan.

ostandovi l'unicità del tessuto culturale e giuridico del nostro paese che individua la sicurezza pubblica come un bene da tutelare e, a tal fine, pone il divieto del porto di armi e di oggetti atti ad offendere.

Volendo ora circoscrivere l'ambito di analisi ai reati culturalmente orientati commessi da soggetti di fede musulmana, si pensi alle violenze in famiglia, nella specie maltrattamenti (reato disciplinato dal codice penale italiano al succitato art. 572) realizzati in contesti culturali caratterizzati da una concezione patriarcale dei rapporti familiari in contrasto con quella diffusa in Italia, che, al contrario, si fonda sulla parità giuridica e morale dei coniugi e dei figli, sancita dall'art. 29 della Carta costituzionale. Il modello familiare islamico delineato dal Corano è, infatti, di stampo patriarcale e si basa sul contratto matrimoniale, che nella sua configurazione tradizionale assegna ai coniugi ruoli nettamente distinti: al marito competono funzioni di responsabilità, come il mantenimento economico della moglie e dei figli e l'esercizio della potestà sui figli e, in parte, anche sulla moglie. A quest'ultima spettano, invece, compiti di cura, quali la custodia dei figli e la gestione della vita domestica, in posizione subordinata rispetto al marito. In tale quadro, quindi, la moglie è tenuta all'obbedienza e il marito dispone del c.d. *ius corrigendi*, considerato il presupposto che legittima la violenza domestica nelle società islamiche[38].

Segnatamente, nel versetto 34 contenuto nella sura IV, detta *an-Nisā'* (delle donne) si legge che «Gli uomini sono preposti alle donne, a causa della preferenza che Allah concede agli uni rispetto alle altre e perché spendono [per esse] i loro beni. Le [donne] virtuose sono le devote, che proteggono nel segreto quello che Allah ha preservato. Ammonite quelle di cui temete l'insubordinazione, lasciatele sole nei loro letti, battetele. Se poi vi obbediscono, non fate più nulla contro di esse. Allah è altissimo, grande».

[38] M. Bouchard, *Dalla famiglia tradizionale a quella multietnica e multiculturale: maltrattamenti e infanzia abusata in "dimensione domestica",* in «Diritto, immigrazione e cittadinanza», n. 1, 2000, p. 25.

Tale versetto del Corano è interpretato da alcune comunità musulmane nel senso che le donne sono tenute all'obbedienza verso il coniuge e che il marito può esercitare su di loro lo *ius corrigendi*, anche facendo ricorso a pene corporali[39].

Tuttavia, come afferma Deborah Scolart[40] in un suo recente contributo «una esegesi del verbo *idribū-hunna* (battetele) che, partendo dai diversi significati della radice *daraba*, spiega il senso del verbo sottolineando non più la dimensione della violenza quanto quella dell'allontanamento. Secondo questa lettura, se il Corano deve essere interpretato alla luce dell'intero testo rivelato, allora non è ragionevole sostenere che Dio, che raccomanda gentilezza tra i coniugi anche al momento del ripudio, abbia inteso autorizzare gli uomini all'uso della violenza nei confronti delle mogli; se poi si guarda alla sunna del Profeta, si constata che Muhammad mai ha usato violenza verso le proprie mogli o le proprie figlie. Il nuovo canone interpretativo, insomma, sostiene che *idribū-hunna* è stato inteso come un'autorizzazione a picchiare le donne perché questo era ciò che normalmente si faceva nelle società patriarcali e rispecchiava una visione maschile di società governate da uomini in cui il diritto era interpretato e applicato da uomini a loro esclusivo vantaggio. Ritengo che il dibattito su Corano IV, 34 abbia negli ultimi anni concorso, insieme con l'alfabetizzazione, l'emancipazione economica e la partecipazione alla vita politica, alla ridefinizione dei ruoli dei coniugi in seno alla famiglia e abbia inciso sulla questione della disciplina della violenza domestica.

Il XXI secolo ha visto l'adozione in numerosi Paesi islamici di leggi funzionali a limitare la violenza contro le donne e la violenza domestica, sebbene alcune di queste leggi siano migliorabili e le difficoltà nella loro applicazione non manchino soprattutto nei contesti più conservatori o tradizionalisti, resta il dato rilevante che le leggi esistono e che il supposto consenso generale delle società islamiche alla violenza di genere sia oggi da considerare tutt'altro che uniforme e condiviso»[41].

[39] M. Abu Salem, *L'uguaglianza interrotta. La condizione giuridica femminile nell'Islam tra sharīʿa, fiqh e prospettive di riforma,* in «Scienza e Pace», n. 1, 2025, pp. 81-96.

[40] Docente di Diritto musulmano e dei Paesi islamici presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Facoltà di Giurisprudenza.

[41] D. Scolart, *Violenza domestica e stupro coniugale nelle leggi di Bangladesh, Egitto, Marocco e Pakistan,* in «Diritto, Immigrazione e Cittadinanza», n. 3, 2022, pp. 219-220.

Per quanto concerne la posizione della giurisprudenza italiana, nella maggior parte dei casi sottoposti all'attenzione del Supremo Consesso, aventi a oggetto condotte violente del capofamiglia di fede musulmana, questo ha tendenzialmente negato rilevanza penale al fattore culturale, sia in sentenze più risalenti che più recenti, mostrando un orientamento alquanto univoco, che esclude il riconoscimento di una eventuale scriminante culturale[42].

Interessante è la lettura della sentenza della Corte di Cassazione, sez. VI penale, n. 46300/2008, in cui i giudici riflettono sul delicato rapporto tra diritto penale e multiculturalismo. Nel caso di specie, l'imputato di fede musulmana era stato condannato per i reati di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale intra-coniugale e violazione degli obblighi di assistenza familiare nei confronti della moglie e del figlio minorenne. La difesa aveva presentato ricorso in Cassazione, contestando la mancata valutazione delle motivazioni culturali e religiose che avevano influito sulla commissione, da parte dell'imputato, dei reati a lui ascritti, escludendone quindi il dolo. Al riguardo, i giudici di legittimità hanno affermato che

> la situazione evoca il ben noto fenomeno dei "reati culturali" che la dottrina ha definito come il frutto di un conflitto normativo, suggestivamente espresso con il termine di "interlegalità" intesa come condizione di chi, dovendo operare una scelta, è costretto a fare riferimento ad un quadro articolato di norme, contemporaneamente vigenti ed interagenti tra sistemi giuridici diversi. […] In tale ottica, il ruolo di mediatore culturale che la dottrina attribuisce al giudice penale, non può mai attuarsi – come richiesto nel ricorso – al di fuori o contro le regole che, nel nostro sistema, fissano i limiti della condotta consentita.

[42] V. Cass., sez. III pen., 5 marzo 2020, n. 8986: «Va in ogni caso ribadito il principio secondo cui, in tema di cause di giustificazione, lo straniero imputato di un delitto contro la persona o contro la famiglia (nella specie: maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, violazione degli obblighi di assistenza familiare) non può invocare, neppure in forma putativa, la scriminante dell'esercizio di un diritto correlata a facoltà asseritamente riconosciute dall'ordinamento dello Stato di provenienza, qualora tale diritto debba ritenersi oggettivamente incompatibile con le regole dell'ordinamento italiano, in cui l'agente ha scelto di vivere, attesa l'esigenza di valorizzare – in linea con l'art. 3 Cost. – la centralità della persona umana, quale principio in grado di armonizzare le culture individuali rispondenti a culture diverse, e di consentire quindi l'instaurazione di una società civile multietnica».

Mentre, riferendosi ai principi espressi dagli artt. 2 e 3 della Costituzione, ha affermato che «tali principi costituiscono infatti uno sbarramento invalicabile contro l'introduzione, di diritto e di fatto, nella società civile di consuetudini, prassi, costumi che si propongono come "antistorici" a fronte dei risultati ottenuti, nel corso dei secoli, per realizzare l'affermazione dei diritti inviolabili della persona, cittadino o straniero». Inoltre, la Cassazione, giudicando sul caso in esame, definisce i termini relativi alla questione dei reati culturalmente motivati, affermando l'irrilevanza dell'*ignorantia juris,* laddove le condotte illecite ledano palesemente i diritti fondamentali ed inviolabili della persona, tutelati dalla stessa Costituzione, il cui contenuto non può essere violato.

Nella sentenza n. 12089/2012, la Corte di Cassazione, in un caso riguardante il reato di maltrattamenti e lesioni aggravate commessi dal padre di religione musulmana in danno della figlia dodicenne, percossa quotidianamente quando non era in grado di ripetere perfettamente a memoria versi del Corano, rimanendo fedele a tale orientamento giurisprudenziale, ha affermato che «la violazione dei diritti inviolabili della persona rappresenta uno "sbarramento invalicabile" contro l'introduzione di consuetudini, prassi e costumi "antistorici" contrastanti con i diritti inviolabili garantiti dalla Costituzione. Pertanto, la supposta finalità educativa fondata sul codice etico-religioso del padre di religione musulmana non scrimina rispetto al reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della figlia minorenne perché non in grado di ripetere perfettamente a memoria i versi del Corano».

La giurisprudenza italiana sul tema si mostra quindi tendenzialmente impermeabile alla rilevanza del fattore culturale e religioso[43], non consentendo in alcun modo al reo di invocare a propria discolpa eventuali differenze religiose o rivendicare particolari poteri quale capo del proprio nucleo familiare per giustificare i propri comportamenti in danno della moglie o dei propri figli, in ragione del fatto che nell'ordinamento giuridico italiano esiste un nocciolo "duro" di diritti fondamentali della persona, quali la dignità, la libertà, l'integrità fisica e psichica, che si pongono come limite invalicabile nei confronti di qualsiasi modello culturale o

[43] Conformi a questo orientamento giuridico sono anche le sentenze della Corte di Cassazione italiana, sez. VI pen., 28 marzo 2012, n. 12089; sez. III pen., 13 aprile 2015, n. 14960; sez. III pen., 22 febbraio 2018, n. 24594; sez. III pen., 2 luglio 2018, n. 29613.

precetto religioso. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, nessun sistema penale potrà mai cedere, in ragione del rispetto di tradizioni culturali e religiose del reo, alla punizione di fatti che mettano in pericolo i diritti inviolabili della persona, che costituiscono uno sbarramento invalicabile contro l'introduzione nella società di consuetudini, prassi e costumi che tali diritti inviolabili della persona, cittadino o straniero, pongano in pericolo o danneggino.

Anche se l'imputato proviene da un contesto culturale in cui determinati comportamenti sono accettati, ciò non esclude la sua responsabilità penale quando vengono in rilievo atti di violenza o maltrattamenti che violano diritti fondamentali della vittima protetti dall'ordinamento giuridico italiano. Da qui, la ricorrente esclusione della configurabilità di una scriminante culturale, in tutti quei casi in cui l'esercizio del diritto dell'agente a rimanere fedele alle regole sociali del proprio gruppo di appartenenza si traduce nella negazione dei beni e diritti fondamentali configurati dall'ordinamento costituzionale[44]. Inoltre, tale orientamento si presenta conforme all'art. 2 della Convenzione di Parigi del 2005 secondo cui la protezione del diritto alla diversità culturale stabilito dalla stessa non può essere invocata per violare i diritti umani e le libertà fondamentali consacrati dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo o per limitarne la portata. Pertanto, il rispetto dei diritti fondamentali della persona è divenuto il criterio cardine che orienta e ispira la giurisprudenza della Cassazione sul tema dei reati culturalmente orientati.

4. La giustizia riparativa come possibile strumento di dialogo interculturale

Come è stato detto in precedenza, il legislatore ha mostrato una certa intolleranza nei confronti dei c.d. "reati culturalmente orientati", preferendo il più delle volte la strada dell'inasprimento della pena.

Tuttavia, tale soluzione contribuisce a vanificare la funzione di risocializzazione della pena nei confronti dei soggetti culturalmente diversi, i quali potrebbero percepirla come un obbligo di conversione a regole non sentite

[44] Cass., sez. V pen., 13 maggio 2021, n. 30538.

come proprie, rischiando così di diventare uno strumento di ulteriore esclusione ed emarginazione[45]. La pena finirebbe, quindi, per essere chiamata a svolgere una funzione di integrazione culturale, più che di integrazione sociale, come prevede, invece, l'art. 27, comma 3, della Carta costituzionale. Dunque, ci si chiede se vi sia un modo diverso per affrontare tale problematica così da poter giungere a delle risposte al reato culturalmente orientato attraverso un modello di giustizia più inclusivo e partecipativo.

Circa questa tematica, si vuole riportare brevemente l'esperienza raccontata nel libro *Leila della Tempesta* di Ignazio De Francesco[46], in cui l'autore racconta l'esperienza di dialogo interreligioso tra un monaco cristiano e islamologo e detenuti arabi musulmani all'interno di un carcere italiano. Si tratta di un libro nato dalla rielaborazione di una lunga esperienza di dialogo all'interno del carcere di Bologna con detenuti musulmani, partendo dalle loro radici culturali e religiose, da cui emergono temi come la difficoltà di adattarsi a una cultura molto diversa da quella d'origine, l'importanza della propria fede religiosa e la necessità di un'apertura verso l'altro. Protagonista del racconto è Leila, una giovane tunisina musulmana, arrivata in Italia via mare e poi arrestata per traffico di sostanze stupefacenti. Attorno a lei ci sono uomini e donne con la sua stessa provenienza geografica, culturale e religiosa, impegnati a confrontarsi, inaspettatamente, su questi temi con un monaco cristiano che parla la loro lingua, l'arabo, e conosce l'Islam, il quale li invita a riflettere sulle loro tradizioni e sul dialogo tra esse e la Costituzione repubblicana, da lui considerata come il testo più inclusivo (più della legge di Dio) e che più si avvicina a quella parola araba *tadàmun* (includersi a vicenda) delle sure coraniche.

Si tratta di un progetto iniziato da Pier Cesare Bori, che nel carcere circondariale della Dozza di Bologna ha condotto una serie di conversazioni fra detenuti di diverse culture e religioni, e poi portato avanti da Ignazio De Francesco, volto a mettere in luce l'importanza, per il detenuto, di una presa di coscienza della propria cultura di provenienza, come chiave per un recupero della

[45] A. BERNARDI, *Minoranze culturali e diritto penale*, in «Diritto penale e processo», n. 10, 2005, pp. 1197-1198.

[46] I. DE FRANCESCO, *Leila della tempesta: un'avventura di dialogo tra culture,* Zikkaron, Bologna, 2016.

persona attraverso la pena. L'art. 27, comma 3, della nostra Costituzione prevede, infatti, che «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato». Tuttavia, affinché la pena possa realmente tendere alla rieducazione del condannato, e quindi essere effettiva, deve necessariamente essere compresa dallo stesso, attraverso la percezione del disvalore del fatto compiuto da parte del condannato. E in tale orizzonte si colloca l'interesse verso la giustizia riparativa[47], che parte dal presupposto secondo cui il reato non è solo violazione della norma giuridica, ma è anche «violazione di diritti e relazioni degli individui, la cui riparazione può richiedere una risposta che vada oltre le sanzioni penali»[48]. A tal riguardo, la riforma del processo penale introdotta con il d.lgs. n. 150/2022, la c.d. "riforma Cartabia"[49], ha rappresentato il primo tentativo del legislatore nazionale di disciplinare in maniera organica la giustizia riparativa.

Sebbene esperienze di mediazione penale fossero già presenti in ambito minorile, mancava un quadro normativo unitario in grado di definire principi, obiettivi e garanzie procedurali. Si procederà, quindi, a qualche cenno preliminare su quanto previsto dalla "riforma Cartabia" così da analizzarne la rilevanza e importanza per quanto concerne i reati culturalmente orientati. Le norme che si riferiscono all'istituto della giustizia riparativa sono rinvenibili nel Titolo V del suddetto decreto intitolato «Disciplina organica della giustizia riparativa». L'art. 42, norma programmatica e al contempo definitoria, definisce la giustizia riparativa «ogni programma che consente alla vittima del reato, alla

[47] Sul punto si vedano G. MANNOZZI, G.A. LODIGIANI, *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi,* Giappichelli, Torino 2025; V. BONINI (a cura di), *La giustizia riparativa (d.lgs. n. 150/2022 – d.lgs. n. 31/2024)*, Giappichelli, Torino 2024; G.L. GATTA, M. GIALUZ (a cura di), *Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale,* Giappichelli, Torino 2024.

[48] Raccomandazione CM/Rec (2018)8 del Comitato dei Ministri agli Stati membri concernente la giustizia riparativa in materia penale, nel cui Preambolo si legge che i programmi di giustizia riparativa devono essere volti a *incoraggiare il senso di responsabilità dell'autore del reato.* Testo disponibile al link *https://rm.coe.int/168091ebf7.*

[49] Suddetta riforma si ispira a quanto previsto dai principi sanciti nella direttiva 2012/29/UE, alla Raccomandazione del Consiglio d'Europa CM/Rec(2018)8 sulla giustizia riparativa in materia penale e alla Raccomandazione del Consiglio d'Europa R(99)19 in materia di mediazione penale.

persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore».

Il successivo art. 43 prevede poi che «I programmi di giustizia riparativa tendono a promuovere il riconoscimento della vittima del reato, la responsabilizzazione della persona indicata come autore dell'offesa e la ricostituzione dei legami con la comunità». Le suddette norme definiscono, anzitutto, che cosa sia un programma di giustizia riparativa: un percorso in cui la vittima, l'autore dell'offesa e, quando opportuno, membri della comunità possono incontrarsi liberamente, in modo volontario e informato, con l'aiuto di un mediatore imparziale e adeguatamente formato, per affrontare le conseguenze del reato e cercare insieme un esito di riparazione, materiale o simbolica.

Nei successivi articoli si chiarisce che la partecipazione deve avvenire senza alcuna pressione, che può essere interrotta in qualsiasi momento e che ciò che viene detto durante gli incontri non può essere usato nel processo. Accanto alla descrizione dei programmi, le norme regolano la loro interazione col procedimento penale: il giudice può tener conto dell'esito riparativo nelle sue valutazioni, ma la giustizia riparativa non sostituisce la pena né sospende automaticamente il processo. Rappresenta piuttosto una possibilità ulteriore, un'integrazione che arricchisce la funzione rieducativa della pena e offre alla vittima uno spazio di riconoscimento e di ascolto che il processo tradizionale fatica a garantire[50].

In definitiva, tali norme disegnano un sistema in cui la giustizia non rimane confinata nella logica della punizione, ma si apre alla ricostruzione delle relazioni e alla responsabilizzazione del reo, attraverso percorsi strutturati e rispettosi della dignità di chi vi prende parte. In questo quadro si inserisce l'idea che la giustizia possa essere anche ricostruzione di legami, confronto e riparazione del danno. L'integrazione della giustizia riparativa non elimina né sostituisce il modello

[50] Lo stesso Fëdor Dostoevskij già nella seconda metà dell'800 in *Memorie da una casa di morti* scriveva: «Questi inetti esecutori della legge non capiscono decisamente, e non sono nemmeno in condizione di capire, che la sua [= della pena] applicazione alla lettera, priva di un senso, priva della comprensione del suo spirito, porta dritta ai disordini, né mai ha portato ad altro».

punitivo tradizionale, piuttosto, vuole arricchire quella funzione rieducativa della pena (art. 27, comma 3 Cost.) e quel volto costituzionale della pena[51] grazie a pratiche che promuovono il dialogo, l'assunzione di responsabilità e il riconoscimento dell'altro.

Al centro si pone, quindi, il concetto di *responsabilizzazione*, diverso dalla mera imputabilità: l'autore è chiamato a comprendere le conseguenze della propria condotta e a riconoscere il disvalore del proprio comportamento attraverso un percorso dialogico, volto a far comprendere il disvalore del reato commesso, anche perché l'integrazione sociale delle persone immigrate passa anche per la capacità di instaurare canali di dialogo interculturale. E per questo motivo, soprattutto quando si parla di reati culturalmente orientati, la semplice repressione penale risulta essere del tutto sterile ai fini del reinserimento del reo (appartenente a una cultura differente) nella società, poiché la pena non terrebbe conto della specificità del caso in esame[52]. Infatti, la stessa Corte costituzionale ha affermato che «la pena deve apparire – oltre che non sproporzionata – il più possibile "individualizzata", e dunque calibrata sulla situazione del singolo condannato, in attuazione del mandato costituzionale di "personalità" della responsabilità penale di cui all'art. 27, primo comma, Cost.»[53].

Dunque, in un mondo caratterizzato da migrazioni, pluralismo culturale e conflitti valoriali, la giustizia riparativa potrebbe contribuire a costruire canali di dialogo interculturale, rendere la pena più "individualizzata" e trasformare il sistema penale in uno spazio più dialogico. Infatti, attraverso il confronto guidato, la giustizia riparativa consente all'autore del reato di comprendere il disvalore della propria condotta all'interno dell'ordinamento giuridico del Paese

[51] Espressione utilizzata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 50/1980.

[52] Nella sentenza n. 50/1980, la Corte costituzionale aveva già chiarito che «l'individualizzazione della pena, in modo da tener conto della effettiva entità e delle specifiche esigenze dei singoli casi, si pone come naturale attuazione e sviluppo di principi costituzionali, tanto di ordine generale (principio di eguaglianza ex art. 3 Cost.), quanto attinenti direttamente la materia penale […]; e allo stesso tempo è strumento per una determinazione della pena quanto più possibile "finalizzata", nella prospettiva dell'art. 27, terzo comma Cost.».

[53] Corte costituzionale, sentenza n. 222/2018.

ospitante. In particolare, la mediazione e la figura del mediatore culturale[54], e quindi di un operatore in grado di mediare tra Paese di accoglienza e comunità immigrate, potrebbero essere degli strumenti fondamentali per giungere a un'interpretazione comune del reato[55]. La figura del mediatore culturale, infatti, potrebbe rappresentare un'importante risorsa per favorire il (re)inserimento socioculturale della persona straniera, nonché la comunicazione tra persone appartenenti a culture diverse che parlano lingue diverse, ed essere un ponte tra persone e istituzioni che operano con criteri propri della cultura e della mentalità occidentale[56].

5. Conclusioni

L'analisi svolta ha evidenziato come il fenomeno delle migrazioni contemporanee e la conseguente emersione delle società multiculturali abbiano messo sostanzialmente in crisi il diritto penale. La presenza stabile di minoranze portatrici di sistemi valoriali e normativi, nonché l'intreccio con appartenenze culturali e religiose diverse[57], hanno generato una tensione profonda tra la pretesa universalistica della legge penale e la pluralità valoriale che caratterizza il nostro Paese. In tale contesto, la risposta punitiva tradizionale, fondata su una concezione essenzialmente retributiva e general-preventiva della pena, ha mostrato evidenti limiti quando si è dovuta confrontare coi c.d. "reati culturalmente orientati".

Il crescente ricorso allo strumento penale come risposta talvolta esclusiva a conflitti di natura culturale ha finito per attribuire alla norma incriminatrice una prevalente funzione simbolica volta soltanto a riaffermare la supremazia del

[54] L'art. 59 della "riforma Cartabia" riguarda proprio la formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa.

[55] G. MANNOZZI, G.A. LODIGIANI, *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi,* cit., p. 325.

[56] L. EUSEBI, *La pena tra necessità di strategie preventive e nuovi modelli di risposta al reato*, in «Rivista italiana di Diritto e Procedura Penale», n. 3, 2021, p. 829.

[57] I musulmani, ad esempio, sono ormai parte integrante dell'Italia (circa 4 milioni) e dell'Europa (circa 25 milioni), rappresentando una presenza numericamente rilevante se confrontata con altre minoranze storicamente radicate in Italia, quali la comunità valdese, ebraica e ortodossa.

modello culturale maggioritario. E in questo quadro, la funzione rieducativa della pena, di cui all'art. 27, comma 3 Cost., potrebbe finire così col perdere significato. Nei confronti del reo culturalmente "diverso", la rieducazione rischia, infatti, di essere interpretata come un processo di conversione culturale, incompatibile con il diritto alla diversità e con la tutela della dignità della persona, ponendosi in contrasto non solo con il dettato costituzionale, ma anche con le norme sovranazionali di cui all'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e all'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che impongono di concepire la pena come strumento di risocializzazione volontaria e non coattiva.

Alla luce di tali criticità, la giustizia riparativa si presenta come una possibile chiave di lettura alternativa, che consente di spostare il *focus* dalla mera violazione della norma alla comprensione del conflitto, collocandosi al di fuori della logica retributiva e proponendo un modello di gestione del conflitto fondato sulla responsabilizzazione del reo e sulla ricostruzione delle relazioni sociali compromesse dal reato. Particolarmente significativo potrebbe essere il potenziale della giustizia riparativa nei reati culturalmente orientati, in quanto si prevede un percorso riparativo che può costituire uno spazio di mediazione interculturale, capace di favorire il confronto tra la vittima e il reo, evitando così che il diritto penale diventi veicolo di una logica esclusivamente assimilazionista. In tal senso, la giustizia riparativa si presta a essere intesa come strumento di interculturalità, fondato sul dialogo e sul riconoscimento reciproco, piuttosto che sull'imposizione unilaterale di modelli valoriali dominanti.

La pena perderebbe, infatti, la sua funzione meramente afflittiva e assumerebbe una dimensione relazionale, coerente con la sua funzione di rieducazione. In questo quadro, la figura del mediatore interculturale, chiamato a svolgere una funzione di raccordo tra sistemi normativi e culturali differenti, assume un ruolo centrale, poiché non è chiamato a giudicare la legittimità delle pratiche culturali, bensì a facilitare la comunicazione tra mondi normativi differenti e a rendere la norma penale intelligibile e non meramente coercitiva. Tuttavia, le criticità non mancano: l'assenza di un quadro normativo unitario che ne disciplini funzioni, competenze

e formazione costituisce un limite significativo, che rischierebbe di compromettere l'effettività dei percorsi riparativi nei reati culturalmente orientati[58].

In conclusione, la riflessione sull'applicazione della giustizia riparativa ai reati culturalmente orientati potrebbe rappresentare un laboratorio per la costruzione di un diritto penale che dinanzi alla diversità culturale non operi come strumento di omologazione culturale, ma che si presenti più coerente con i principi costituzionali e sovranazionali, nonché con i mutamenti della società contemporanea. Attraverso la giustizia riparativa la forza punitiva del diritto penale può lasciar spazio a una dimensione riconciliativa e può diventare il luogo in cui cercare e costruire un dialogo, e non uno scontro, tra culture, anche in virtù del fatto che «il diritto penale deve essere impiegato con parsimonia perché non è in grado di colmare la lacuna dell'assenza di una valida politica sociale»[59].

[58] A livello nazionale non esiste una legge organica che definisca la professione del mediatore culturale, i cui riferimenti si trovano sparsi nella normativa in materia di immigrazione e in alcune norme di settore.

[59] S. RIONDATO (a cura di), *Discriminazione razziale, xenofobia, odio religioso. Diritti fondamentali e tutela penale,* CEDAM, Padova 2006, p. 82.